

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEI SOGGETTI DI MEDIE DIMENSIONI

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 210 del 24 agosto 2020** è stato pubblicato il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020** riguardante il **Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni**.

Il decreto reca i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'articolo 26 del DI Rilancio introduce un importante insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che effettuino un aumento di capitale, abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro ed abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019.

Sono previsti un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società, ed un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale stesso.

Beneficiari, iniziative ammissibili e contributi

Ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più società è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al **20 per cento** dell'ammontare del conferimento medesimo. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere l'importo di euro 2.000.000.

L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50 per cento nel capitale sociale delle società tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.

Inoltre, ai sensi del c. 8 dell'art. 26 citato, alle società che soddisfano le condizioni indicate in premessa, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al **50 per cento** delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale previsto.

Procedure e termini



Il decreto prevede la presentazione delle istanze - da parte di investitori e società - all'Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con Provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, che, verificata la correttezza dei dati, riconosce il credito stesso.

L'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze, comunica poi l'esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l'importo del credito effettivamente spettante.

(Per info: Silvia Pirini Casadei)

